

**DECISIONE N. 1/2017**

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 1/TRIBUNALE FEDERALE**

**A carico di C.G. e ASD E.B.**

Il Tribunale Federale composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere Roberto De Chiara, Componenti; riunito il giorno 30 marzo 2017 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Sostituto procuratore, avv. Alessandro Benincampi, ha emesso la seguente decisione.

Con atto di deferimento pervenuto alla Procura Federale in data 17.01.2017 (prot. 320/ap) il sig. S.R., nella qualità di Presidente della Federazione Italiana Sport Bowling denunciava la presunta commissione di gravi illeciti disciplinari del tesserato G.C., legale rappresentante della ASD E.B., il quale, in data 11.01.2017 aveva chiesto al Consiglio Federale, a mezzo posta elettronica certificata, di rivedere in autotutela una parte del regolamento tecnico sportivo e, due giorni dopo, aveva inoltrato, stesso mezzo, un sollecito, trasmesso in copia conoscenza anche all'ufficio legale del CONI, asserendo che la Federazione avesse commesso delle violazioni statutarie e delle condotte discriminatorie, nonché denunciava che le stesse richieste erano state pubblicate e commentate dal C. sulle pagine del social network "Facebook", ove era stata diffusa anche la lettera di risposta della Federazione.

All'atto di deferimento venivano allegati gli estratti delle comunicazioni a mezzo p.e.c. del tesserato G.C. e delle pagine Facebook ove era stata resa pubblica e commentata la vicenda.

Il Procuratore federale, valutato l'atto di deferimento e la documentazione allegata, riteneva che il contegno assunto dal C. avesse infranto le norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva e, segnatamente, che fosse incorso nelle seguenti violazioni:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, violazione del principio di lealtà e correttezza nei rapporti sociali e violazione del divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti in ambito federale, con le aggravanti di cui all'art. 25 lett. a) – f) Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto FISB, violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché dagli artt. 1, 2, 7 del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Coni per non aver previamente adito gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti, non astenendosi dalla pubblica protesta, avendo pubblicamente addebitato alla federazione, mediante social network, condotte illecite così da lederne la reputazione, in violazione dell'art. 4 lett. f) del Regolamento Organico.

**Tf** Tribunale Federale

Di tali violazioni chiedeva doverne rispondere anche l'affiliata ASD E.B. in virtù del combinato disposto di cui all'art. 4 Regolamento Organico e art. 5 Statuto FISB, oltre che per quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dall'art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI che prevedono che le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci.

Il Procuratore federale, considerato che con riferimento all'invito formulato con atto prot. 1/FISB/2017 del 4.02.2017 ai sensi dell'art. 70 Regolamento Giustizia e Disciplina FISB l'indagato non aveva prodotto memorie difensive ed era rimasto inerte, che i fatti erano stati documentati e non sussisteva necessità di ulteriore istruttoria, formalizzava l'incolpazione chiedendo il deferimento a giudizio del tesserato G.C. quale Presidente della ASD E.B. e della società affiliata, con richiesta di condanna del tesserato C. alla squalifica per la durata di mesi sei e dell'affiliata ASD E.B. al pagamento dell'ammenda di euro 250,00.

Non sono stati presentati atti difensivi da parte del tesserato.

All'udienza del 30.03.2017 è presente il solo ufficio del Procuratore federale nella persona del Sostituto procuratore avv. Alessandro Benincampi che, nel riportarsi al contenuto dei propri atti, ribadisce la contrarietà alla normativa sportiva della condotta serbata dal C. e la lesività dei suoi scritti nei confronti della Federazione, con particolare riferimento al contenuto delle pubblicazioni sul social network "Facebook" e alla frase "(...) *la risposta del solito noto è sempre quella. "E' così e basta" anche la mafia risponde così!!! fidati di chi la conosce*" e all'aver inoltrato pretestuosamente ad organo incompetente – l'ufficio legale del Coni – le accuse rivolte alla Federazione di violare lo Statuto e assumere condotte discriminatorie nei confronti dei propri tesserati.

Ritenuto istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento del tesserato G.C. e dell'affiliata ASD E.B. sono fondati e meritano accoglimento.

E' documentato in atti che il tesserato G.C., presidente della ASD E.B., ha assunto un contegno irriguardoso e lesivo nei confronti della FISB e degli Organi federali, pubblicando la corrispondenza intercorsa con la Federazione in merito a delle richieste modifiche regolamentari sul social network "Facebook", e accompagnando tali pubblicazioni con commenti deliberatamente accusatori, in palese violazione dell'art. 1 Regolamento Giustizia e Disciplina FISB, con l'aggravante di cui all'art. 25 comma 7 lettera f), dell'art. 4 lettera f) del Regolamento Organico della FISB e dell'art. 7 Codice Comportamento Sportivo del Coni, come richiamato dall'art. 1 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB.

Parimenti, integra violazione dell'art. 14 dello Statuto, nonché dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, l'essersi rivolti a soggetto esterno alla Federazione – nella fattispecie il Coni impropriamente tramite l'ufficio legale – con espressa richiesta di intervento sostitutivo dei competenti organi

**Tf** Tribunale Federale

FISB per l'accoglimento delle istanze avanzate dal tesserato G.C., come si può evincere dal tenore letterale della comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 13.01.2017.

L'evidenza delle violazioni commesse e l'assenza di argomentazioni difensive da parte del tesserato comportano l'accoglimento integrale delle richieste della Procura federale, con l'applicazione della sanzione della squalifica di cui all'art. 22 del Regolamento di Giustizia e Disciplina del tesserato G.C. dallo svolgimento di attività sportive per mesi sei dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Inoltre, l'analisi della documentazione in atti porta a riconoscere come la condotta del C. sia stata tenuta nella sua qualità di legale rappresentante di una struttura affiliata alla FISB, ASD E.B., atteso che la corrispondenza via p.e.c. è stata intrattenuta con la posta certificata della società e che il C. si è ivi qualificato come presidente di tale società, e ciò comporta che la stessa ASD E.B. sia tenuta a rispondere della condotta del proprio rappresentante legale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB e dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

L'estensione della responsabilità a carico dell'affiliata per la condotta del proprio legale rappresentante comporta che alla stessa venga comminata una sanzione, che, assentendo alla richiesta della Procura federale, si individua nell'ammenda ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina come da dispositivo, da corrispondersi alla Federazione conformemente alla disciplina vigente, con l'inibizione della ADS E.B. allo svolgimento di ogni attività federale fino all'effettivo pagamento della sanzione medesima.

P.Q.M.

Il Tribunale federale dichiara il tesserato C.G. responsabile delle violazioni contestate e lo condanna per le ragioni esposte in motivazione alla sanzione della squalifica per la durata di mesi sei e condanna l'affiliata ASD E.B. alla sanzione dell'ammenda di euro 250,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 30.03.2017

Firmato